

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 gennaio 2025, n. 28
INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Conferma del parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n. 134 del 14.04.2022 ad oggetto "PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Bitonto a seguito dell'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per una RSA non autosufficienti di n. 90 pl di cui n. 60 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e n. 30 pl di Rsa di mantenimento di tipo B di cui al R.R. 4/2019, denominata "Maria Cristina di Savoia" da realizzare nel Comune di Bitonto, Via Ferdinando II di Borbone n.18 – ASL BA." _ Conferma del parere di compatibilità per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*" e s.m.i. stabilisce all'art. 7 "*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*" quanto segue

"1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*

3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

5. *Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.*

6-bis. *Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.*

6-ter. *Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso."*

Con pec trasmessa il 19/05/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0008984 del 31/05/2021 di questo Ente, il Comune di Bitonto (Ba), a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale – PI 06428030727 - con sede in Molfetta, Via Giovanni Agnelli n. 31, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 di n. 90 posti letto di cui n. 60 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A pari a n. 3 nuclei di cui al RR n.4/2019 e n.30 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B pari a n. 2 nuclei di cui al RR n.4/2019 da realizzare nel Comune di Bitonto, Piazzale Ferdinando II di Borbone n. 18.

A seguito dell'istruttoria effettuata, con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 14/04/2022, notificata con nota prot. 6110 del 19/04/2022, questa Sezione esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità dal Comune di Bitonto (Ba) in relazione all'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 90 posti letto di cui n.60 p.l. di RSA di mantenimento anziani tipo A di cui al RR. 4/2019 e n. 30 p.l. di RSA di mantenimento demenze tipo B di cui al RR. 4/2019, denominata "Maria Cristina di Savoia" da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18; "con la prescrizione che la Innotec Soc. Coop. Soc., trasmetta al Comune di Bitonto e allo scrivente Servizio entro, e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia della medesima - il contratto di locazione definitivo con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate, relativo all'immobile situato nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n. 18, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Innotec Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- ii. *è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;*

- iii. *la Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 29.09.2020 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;*
- iv. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bitonto (Ba), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;*
- v. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 90 posti letto pari a n.5 nuclei, di cui n. 60 posti letto per una RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 e n. 30 posti letto di mantenimento demenze tipo B – RR 4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;*
- vi. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”*

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella DD 134/2022, il legale rappresentante della società trasmetteva il contratto di locazione ad uso diverso da abitazione con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate _ Ufficio territoriale di Bari effettuata in data 14/02/2022 al n. 3024 serie 3T. Dal predetto contratto si rilevava quanto segue: “2. *Durata. Il contratto ha la durata di anni venticinque (25) e si intenderà rinnovato tacitamente di venticinque (25) anni in venticinque (25) anni in mancanza di disdetta da comunicarsi, da entrambe le parti contrattuali almeno dodici (12) mesi prima della scadenza e/o dei rinnovi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento(...);*

“10. *Sublocazione. Le parti di comune accordo stabiliscono che l'eventuale sublocazione e/o cessione del presente Contratto dovrà essere preventivamente autorizzata da parte della locatrice”*

Con Determinazione n. 138 del 15/12/2023 il Comune di Bitonto rilasciava alla Innotec Società Cooperativa Sociale l'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n.9/2017.

Con pec del 8/03/2024, acquisita al prot di questo Ente al n. AOO183/0123774/2024 del 8/03/2024, il Comune di Bitonto_ Servizio per il Territorio_ Suap con nota ad oggetto “*Parer favorevole di compatibilità per una RSA non autosufficienti di n.90 p.l. di cui n. 60 p.l. di RSA di mantenimento di tipo A e n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento di tipo B di cui al RR n.4/2019 denominata “Maria Cristina di Savoia” da realizzare nel Comune di Bitonto, via Ferdinando II di Borbone n. 18-ASL BA, rilasciato con DD n. 134 del 14 aprile 2022 – Comunicazione di variazione planimetrie immobile e richiesta conferma parere di compatibilità e autorizzazione alla realizzazione – riscontro nota”, confermava “**il parere favorevole di compatibilità***

esclusivamente urbanistico per l'attuazione di una RSA da realizzare nel Comune di Bitonto, via Ferdinando II di Borbone n. 18" già espresso con parere prot. n. 20156/2021 del 19/05/2021, di cui si allega copia". La citata nota trasmessa priva di protocollo in uscita da parte del Comune, non chiariva adeguatamente la richiesta formulata alla Regione.

Con pec del 8/03/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/125019 del 11/03/2024, il Comune di Bitonto **con nota prot. n. 0010044/2024 del 29/02/2024**, in riscontro alla **nota prot. 10044/2024 del 29/02/2024** richiedeva la conferma del parere di compatibilità di cui alla DD n.134 del 14.04.2022 per variazione delle planimetrie progettuali relative all'immobile di via Ferdinando II di Borbone n. 18 e rilasciava **"il parere favorevole di compatibilità esclusivamente urbanistica per l'attuazione di una RSA da realizzare nel Comune di Bitonto, via Ferdinando II di Borbone n. 18"**, allegando alla predetta nota gli elaborati planimetrici della RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019.

Con DD n. 197 del 18/04/2024 lo scrivente Servizio provvedeva a *"concedere al legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale, ai sensi dell' art. 7, co.6 ter della L.R. n.9/2017, la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 134 del 14/04/2022 (calcolato dalla data di scadenza del termine biennale del parere di compatibilità con l'aggiunta di 120 giorni_ 17/08/2024), per un ulteriore anno, con scadenza del termine previsto il 17/08/2025, termine entro il quale la Innotec Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per la RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, denominata "Maria Cristina di Savoia", per n. 90 p.l. (di cui n. 60 p.l. di Rsa di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 e n. 30 p.l. di RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019), da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, co. 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;*

*con la **precisione** che il legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale trasmetta allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, il contratto di locazione con la data di stipula e senza la clausola "10. Sublocazione. Le parti di comune accordo stabiliscono che l'eventuale sublocazione e/o cessione del presente Contratto dovrà essere preventivamente autorizzata da parte della locatrice" relativo all'immobile sito nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18."*

In riscontro alla richiesta di conferma del parere di compatibilità di cui alla DD n.134 del 14.04.2022 per variazione delle planimetrie progettuali relative all'immobile di via Ferdinando II di Borbone n. 18 trasmessa in data 08/03/2024, lo scrivente Servizio con nota prot. n. AOO183/290186/2024 del 13/06/2024 chiedeva **"al Comune di Bitonto, entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della presente:**

1. di chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato la conformità dell'intervento solo alla normativa urbanistica e non, anche, a quella edilizia in merito al progetto in oggetto;
2. ed eventualmente di integrare la precedente nota prot. n. 0010044/2024 del 29/02/2024 trasmessa allo scrivente Servizio e di attestare, ai sensi dell'art 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l'intervento da realizzare nel Comune di Bitonto per una Rsa non autosufficienti per n. 90 posti letto di cui n. 60 p.l. di RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 e n. 30 p.l. di RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019, denominata "Maria Cristina di Savoia" da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18 è conforme tanto alla normativa urbanistico quanto a quella edilizia ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ORIGINARIA (19/05/2021) E ALLA DATA DI RICHIESTA DI CONFERMA DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ (08/03/2024)."

Con pec del 13/06/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/291718 del 13/06/2024, in riscontro alla predetta nota regionale, il Comune di Bitonto integrava la nota prot. n. 0010044/2024 del 29/02/2024 rilasciando la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

Con nota prot. n. AOO183/0475923/2024 del 01/10/2024 la scrivente Sezione chiedeva al legale

rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc. di ritrasmettere al Comune di Bitonto ed allo scrivente Servizio, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della presente, gli elaborati planimetrici aggiornati del progetto con l'individuazione definitiva dei locali obbligatori e la relativa destinazione d'uso previsti dal RR n. 4/2019 secondo le previsioni riportate nei punti da 1 a 4 della citata nota regionale ed il contratto definitivo di locazione senza la clausola "10. Sublocazione. Le parti di comune accordo stabiliscono che l'eventuale sublocazione e/o cessione del presente Contratto dovrà essere preventivamente autorizzata da parte della locatrice", tenuto conto che già nella DD 134/2022 si rappresentava che "ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio";

Con pec del 4/10/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/482172 del 4/10/2024, in riscontro alla predetta nota di integrazione documentale, il legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc. trasmetteva la seguente documentazione:

- nota del 3/10/2024 ad oggetto "*Innotec società cooperativa sociale – RSA non autosufficienti RR 4/19 per 90 P.L. di cui n. 60 P.L. di RSA di mantenimento anziani tipo A e n. 30 P.L. di RSA di mantenimento demenze tipo B denominata "MARIA CRISTINA DI SAVOIA" da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n. 18 – risposta alla richiesta di integrazione documentale*" con cui comunicava di avere individuato negli elaborati progettuali i locali mancanti nel progetto di cui al RR n. 4/2019 richiesti dalla scrivente Sezione e rappresentava quanto segue "*Il contratto di locazione sottoscritto fra la Innotec e la ASP Riunite Terra di Bari è stato trasformato, con atto sottoscritto in data 11 maggio 2023 e registrato presso la Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2023, in un contratto di fitto di ramo d'azienda; lo stesso contratto è stato depositato, con verbale sottoscritto fra le parti in data 229 marzo 2024, presso l'archivio notarile; lo stesso contratto di fitto di ramo d'azienda non riporta alcuna clausola relativa alla sublocazione come da voi richiesto con nota pec del 1 ottobre 2024;*
- Rep. n. 149172 Racc. n. 53089 Verbale di deposito di documento_ Registrato a Bari il 29/03/2024 al n. 13884 Serie 1T; Allegato A all'atto raccolta n. 149172 Contratto di affitto di ramo d'azienda_ Registrato all'Agenzia delle Entrate dell'Ufficio Territoriale di Bari e l'8/06/2023 al n. 3287;
- Elaborati planimetrici del progetto aggiornati relativi al piano terra ed al piano secondo con l'individuazione definitiva dei locali obbligatori e la relativa destinazione d'uso previsti dal RR n.4/2019.

Rilevato che:

- Ai sensi del R.R. n.4 del 2019 "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di conferma del parere di compatibilità, il progetto della struttura con le relative planimetrie prevede di possedere i requisiti minimi strutturali per le RSA;
- Alla luce della predetta disposizione, all'esito della verifica effettuata circa il rispetto da parte della struttura dei requisiti strutturali di cui al RR n.4/2019, si rileva che a seguito della trasmissione da parte del Comune di Bitonto degli elaborati planimetrici con modifica del layout interno, il progetto rispetta i requisiti previsti dalla predetta normativa regionale _ RR n.4/2019;
- Trattandosi di modifica del layout interno nella struttura rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile, è possibile rilasciare la conferma del parere di compatibilità già rilasciato con D.D. n. 134 del 14/04/2022;

Preso atto che:

- Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il

termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art.7 della L.R. n.9/2017;

Atteso che:

- In applicazione del combinato disposto del comma 6ter dell'art. 7 della L.R. n.9/2017, con DD 194/2024 la Regione provvedeva a concedere la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 134 del 14/04/2022 (calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale _18/08/2022_ con l'aggiunta di due anni 17/08/2024), per un ulteriore anno, con scadenza del termine previsto il 17/08/2025, termine entro il quale la Innotec Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per la RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, denominata "*Maria Cristina di Savoia*", per n. 90 p.l. di cui n. 60 p.l. di Rsa di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 e n. 30 p.l. di RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019, da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, co. 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone:

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., il parere favorevole rilasciato con DD 134 del 14/04/2022, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bitonto a seguito dell'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti per n. 90 p.l. di cui n. 60 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, denominata "*Maria Cristina di Savoia*" da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18, per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile.
- di precisare, altresì, che il parere di compatibilità di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma del precedente parere di cui alla Determina Dirigenziale n.134 del 14/04/2022, ha validità biennale a decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, con l'aggiunta di un anno di proroga di cui alla DD n. 197/2024; pertanto, il termine di scadenza del parere di compatibilità coincide con la data del 17/08/2025. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiarerà, con apposita determinazione, la decadenza ai sensi del comma 4 dell'art.7 della L.R. n.9/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2917 e s.m.i., il parere favorevole rilasciato con DD 134 del 14/04/2022, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bitonto a seguito dell'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti per n. 90 p.l. di cui n. 60 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, denominata "*Maria Cristina di Savoia*" da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18, per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile.
- di precisare, altresì, che il parere di compatibilità di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma del precedente parere di cui alla Determina Dirigenziale n.134 del 14/04/2022, ha validità biennale a decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, con l'aggiunta di un anno di proroga di cui alla DD n. 197/2024; pertanto, il termine di scadenza del parere di compatibilità coincide con la data del 17/08/2025. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiarerà, con apposita determinazione, la decadenza ai sensi del comma 4 dell'art.7 della L.R. n.9/2017.
- di notificare il presente provvedimento:
 - Alla Innotec Società Cooperativa Sociale _P.I. 06428030727_ con sede in Molfetta, Via Giovanni Agnelli n. 31, in persona del suo legale rappresentante (solidservizi@pec.it)
 - Al Comune di Bitonto (protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it);

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e. il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro